

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	<b>BILANCIO</b>
02	REVISIONE - Principi di revisione
	<b>FISCALE</b>
03	CONTENZIOSO - Processo tributario - Organi e oggetto della giurisdizione tributaria - Atti impugnabili - Tassatività degli atti impugnabili
04	IMPOSTE SOSTITUTIVE - Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni
05	TRIBUTI LOCALI - IRAP - Presupposto oggettivo
	<b>LAVORO</b>
07	LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate
<b>08</b>	<b>Leggi In evidenza</b>
<b>10</b>	<b>Scadenze</b>

# Notizie

Bilancio

## REVISIONE

Principi di revisione - Principi di revisione ISA Italia - Aggiornamento (determinazione Ragioneria Generale dello Stato 1.9.2022 n. 219019)

La Ragioneria Generale dello Stato (RGS), con la determinazione 1.9.2022 n. [219019](#), ha riemesso gran parte dei principi di revisione (33 ISA Italia e 3 SA Italia) che devono essere applicati nelle revisioni dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dall'1.1.2022 o successivamente. Quella in commento rappresenta la sesta determinazione in ordine di tempo intervenuta dalla prima edizione dei principi di revisione adottata con la determinazione RGS 23.12.2014, entrata in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi iniziati dall'1.1.2015 o successivamente (ad eccezione del principio di revisione SA Italia n. 250B).

### **Standard aggiornati**

Gli standard coinvolti in tale aggiornamento, per i quali viene sostituita la versione precedente, sono i seguenti:

- i principi di revisione ISA Italia nn. 200, 210, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600, 610, 620, 700, 701, 705, 706, 710 e 720;
- i principi di revisione SA Italia nn. 250B, 700B e 720B.

### **Progetto dello IAASB "Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement"**

L'aggiornamento tiene conto, innanzitutto, del progetto dello IAASB "Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement", il cui esito è consistito nella nuova versione del documento ISA 315 "Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement" pubblicato nel mese di dicembre 2019 (la quale, oltre a riflettersi nel corrispondente principio ISA Italia, ha comportato la necessità di modificare, con i cosiddetti "conforming amendments", anche altri numerosi ISA Italia).

### **Modifiche ai principi di revisione internazionali ISA**

Sono state altresì considerate le modifiche apportate ai principi di revisione internazionali ISA dallo IAASB pubblicate nel mese di aprile 2020 a seguito dell'aggiornamento dell'*International Ethics Standards Board for Accountants' International Code of Ethics for Professional Accountants*.

### **Modifiche relative al principio SA Italia n. 700B e alle norme sulla revisione degli ETS**

I nuovi *standard* recepiscono le modifiche introdotte dal principio di revisione SA Italia n. 700B "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione", nonché le previsioni normative aventi ad oggetto la disciplina della revisione legale del bilancio degli Enti del Terzo Settore. A tal proposito si ricorda che l'art. 31 del DLgs. [117/2017](#) (c.d. "Codice del Terzo settore") stabilisce, sia per le associazioni, riconosciute e non riconosciute, sia le per fondazioni del Terzo Settore, l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione al superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

---

Determinazione Ministero dell'Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato 1.9.2022 n. 219019

Determinazione Ministero dell'Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato 12.1.2018 n. 4993

Determinazione Ministero dell'Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato 3.8.2020 n. 153936

Determinazione Ministero dell'Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato 31.7.2017 n. 157387

Determinazione Ragioneria Generale dello Stato 23.12.2014 n. 100736

*Il Quotidiano del Commercialista del 7.9.2022 - "Nuovi standard per le revisioni dei bilanci 2022" - De Rosa*

*Il Sole - 24 Ore del 7.9.2022, p. 33 - "Principi Isa aggiornati per la revisione legale anche sul terzo settore" - Cavalluzzo N.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2018 - "Dal MEF ancora un aggiornamento dei principi di revisione ISA Italia" - De Rosa*

*Il Quotidiano del Commercialista del 6.8.2020 - "ISA Italia aggiornati per la revisione dei bilanci 2020" - De Rosa*

Fiscale

## CONTENZIOSO

Processo tributario - Organi e oggetto della giurisdizione tributaria - Atti impugnabili - Tassatività degli atti impugnabili - Estratto di ruolo - Mancata notifica della cartella - Ricorso - Novità del DL 146/2021 convertito - Decorrenza (Cass. SS.UU. 6.9.2022 n. 26283)

Ai sensi dell'[art. 12](#) co. 4-bis del DPR 602/73, introdotto dal DL [146/2021](#), il contribuente non può impugnare la cartella di pagamento invalidamente notificata se non in casi molto circoscritti, rinvenibili ad esempio quando il carico di ruolo pregiudica la partecipazione a gare di appalto.

Trattasi di una norma che comprime enormemente la difesa, introdotta con il fine di arginare i numerosi ricorsi, spesso pretestuosi, che sono stati presentati dai contribuenti dopo i principi emersi dalla sentenza Cass. SS.UU. 2.10.2015 n. [19704](#). Le Sezioni Unite hanno sancito che quando, per caso, il contribuente viene a sapere dell'esistenza di pendenze, può ricorrere contro la cartella di pagamento non notificata con il fine di evitare azioni cautelari ed esecutive.

Era stata sancita non l'impugnabilità dell'estratto di ruolo (semplice elenco delle pendenze) ma della cartella di pagamento non notificata in occasione del rilascio di tale estratto (la presenza di carichi non notificati emerge spesso quando il debitore si reca presso gli uffici della Riscossione e ottiene dal funzionario l'estratto di ruolo; sovente il funzionario sostiene che la cartella di pagamento, una volta stampata, non si può stampare nuovamente, ragion per cui nella letteratura giuridica si parla molto di estratto di ruolo, unico documento in possesso del debitore).

Molte volte i contribuenti, stravolgendo tali principi, hanno presentato ricorsi contro cartelle in realtà notificate o addirittura contro l'estratto di ruolo dopo aver già presentato ricorso contro la cartella di pagamento e ottenuto un esito negativo.

### *Tutela del contribuente*

La Cass. SS.UU. 6.9.2022 n. [26283](#) ha sancito che il DL [146/2021](#) non è contrastante con la Costituzione poiché risponde all'esigenza di evitare ricorsi pretestuosi che hanno l'effetto di aggravare di molto gli uffici giudiziari. Nel contempo, tuttavia, esso non lede la tutela del contribuente, che potrà ricorrere contro uno degli atti previsti dal DPR [602/73](#) (comunicazione di fermo, preavviso di ipoteca, intimazione di pagamento, pignoramento) onde ottenere la nullità della cartella di pagamento non notificata.

Ragionare diversamente significa ammettere l'azione di accertamento negativo.

Tecnicamente, quanto esposto è vero siccome, se il contribuente ricorre contro la cartella di pagamento quando ne viene a conoscenza, non impugna nessun atto, ma chiede al giudice di dichiarare la pretesa illegittima.

È vero che il contribuente potrà impugnare gli atti successivi, ma è del pari vero che l'impugnazione "anticipata", come puntualmente era stato affermato dalla Cass. SS.UU. 2.10.2015 n. [19704](#), serve proprio a prevenire tali atti, che per loro natura genetica sono lesivi.

Una volta iscritta l'ipoteca, eventuali trattative sulla vendita dell'immobile possono immediatamente bloccarsi.

Allo stesso modo, la presenza di carichi pendenti è un elemento che può compromettere la cessione di un'azienda, a prescindere dall'[art. 14](#) del DLgs. 472/97.

Di certo questi problemi possono essere superati ammettendo il ricorso "preventivo"; non sembra che invocare il divieto di azioni di accertamento negativo sia elemento sufficiente per ledere la tutela.

Con ogni probabilità la questione verrà rimessa alla Corte Costituzionale con ordinanza di qualche giudice di merito.

### *Retroattività*

Appare censurabile il ragionamento della Cass. SS.UU. 6.9.2022 n. [26283](#) in tema di applicabilità del DL

[146/2021](#) ai giudizi pendenti.

Per le Sezioni Unite, la norma non è retroattiva, non è di interpretazione autentica, ma si applica comunque ai processi pendenti. Ciò, "poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo della cartella non notificata o invalidamente notificata".

art. 12 DPR 29.9.1973 n. 602

art. 19 DLgs. 31.12.1992 n. 546

*Il Quotidiano del Commercialista del 7.9.2022 - "Il divieto di impugnare la cartella di pagamento non notificata è costituzionale" - Cissello*

*Il Sole - 24 Ore del 7.9.2022, p. 33 - "Estratti di ruolo, nella lite pendente la prova del pregiudizio salva il ricorso" - Ambrosi L. - Iorio A.*

*Guide Eutekne - Contenzioso tributario - "Estratto di ruolo" - Cissello A.*

Cass. SS.UU. 6.9.2022 n. 26283

## IMPOSTE SOSTITUTIVE

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni - Riallineamento dei valori civili e fiscali - Efficacia - Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 2.9.2022 n. 443)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.9.2022 n. [443](#) reca un'interpretazione innovativa circa l'efficacia delle operazioni di rivalutazione. Si precisa, infatti, che se i dati dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva non sono stati indicati nella dichiarazione dei redditi, i benefici fiscali non decadono, potendo al contrario essere mantenuti rimuovendo l'omissione con la remissione *in bonis*.

L'interpello ha ad oggetto il riallineamento dei valori, ma si può sostenere che le relative conclusioni possono essere estese alla rivalutazione dei beni e all'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta.

### **Obbligo di rendicontazione in dichiarazione dei redditi**

In passato, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che le operazioni in questione, per essere riconosciute ai fini fiscali, dovevano necessariamente essere rendicontate negli appositi prospetti della dichiarazione dei redditi riferita all'annualità in cui esse erano poste in essere.

L'assunto è confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 1.3.2022 n. [6](#), per cui le rivalutazioni operate nei bilanci al 31.12.2020, se effettuate anche ai fini fiscali con il versamento dell'imposta sostitutiva del 3%, dovevano obbligatoriamente essere indicate nei diversi prospetti del quadro RQ dei modelli REDDITI 2021.

### **Nuova linea interpretativa dell'Agenzia**

Il caso esaminato nella risposta n. [433/2022](#) è quello di una società che aveva proceduto a riallineare i valori civili e fiscali di un immobile di proprietà, versando la prima rata dell'imposta sostitutiva del 3%, ma non compilando per errore materiale il quadro RQ.

In tale situazione, evidenzia l'Agenzia, sarebbe attivabile la remissione *in bonis*, posto che la società non ha adempiuto nei termini ad un adempimento di natura formale (in questo caso rappresentato dalla compilazione del quadro RQ). Conseguentemente, a norma dell'[art. 2](#) del DL 16/2012, la regolarizzazione deve avvenire entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile (si tratta del modello REDDITI 2022), e comporta in aggiunta il versamento della sanzione fissa di 250,00 euro.

Si tratta della stessa linea interpretativa proposta da Assonime nella circolare n. 20/2022, la quale ha specificato che, data l'impossibilità di riprodurre i dati nel modello REDDITI 2022 per l'assenza del prospetto dedicato alla rivalutazione con imposta del 3%, occorre "in via eccezionale" presentare una dichiarazione integrativa con la modulistica REDDITI 2021 (come rilevava Assonime, al solo fine di "testimoniare" - unitamente al versamento della sanzione fissa - il ricorso alla remissione *in bonis* nell'impossibilità tecnica di perfezionarla nei modi ordinari, ovvero con il modello REDDITI 2022).

### **Inefficacia ai fini fiscali in caso di scelta tardiva**

La nuova linea interpretativa dell'Agenzia (che, si ribadisce, dovrebbe essere estesa alla rivalutazione e all'affrancamento del saldo attivo) non dovrebbe però essere intesa nel senso per cui la regolarizzazione *ex post* sana ogni possibile comportamento pregresso non in linea con il dettato di legge.

Questo effetto, come rileva la stessa risposta in commento, si ha invece se esistono altri fatti o comportamenti concludenti dai quali è possibile stabilire che l'omessa compilazione del prospetto della dichiarazione ha effettivamente carattere di errore e non di scelta tardiva.

Secondo la Corte di Cassazione n. [32592/2019](#) la rivalutazione non indicata in dichiarazione risulta inefficace ai fini fiscali.

Tale conclusione va, tuttavia, contestualizzata; nel caso di specie, infatti, un'impresa individuale, a fronte di una asserita rivalutazione, non aveva né compilato il quadro RY della dichiarazione, dove andavano riepilogati i dati dell'operazione, né versato l'imposta, provvedendo poi al versamento tardivo con il ravvedimento.

La rivalutazione dovrebbe, invece, essere efficace se esistono fatti evidenti e riconoscibili (versamento dell'imposta sostitutiva, risultanze dei bilanci d'esercizio, ecc.) dai quali risulta incontrovertibile la volontà dell'impresa di avvalersi delle disposizioni speciali in materia.

Questa conclusione risulterebbe confermata dalla risposta n. [443/2022](#) nella misura in cui la società, pur avendo omesso la presentazione nei termini del modello REDDITI 2021 completo del quadro RQ, abbia costruito il bilancio di esercizio in modo conforme alle opzioni da esercitare (iscrivendo nuovi valori nell'attivo, o nel caso del riallineamento stornando la fiscalità differita nel passivo) e versato l'imposta sostitutiva, e probabilmente (ma su questo è lecito supporre che vi saranno in futuro casi in giurisprudenza) anche se il bilancio ha accolto i valori rivalutati e l'imposta non è stata versata nei tempi, ma in modo tardivo con il ravvedimento.

---

art. 110 DL 14.8.2020 n. 104

art. 2 DL 2.3.2012 n. 16

Risposta interpello Agenzia Entrate 2.9.2022 n. 443

*Il Quotidiano del Commercialista del 3.9.2022 - "È salvo il riallineamento non "rendicontato" nel quadro RQ" - Odetto*

*Il Sole - 24 Ore del 3.9.2022, p. 21 - "Rivalutazione dimenticata ripescata dall'integrativa" - Germani*

---

## TRIBUTI LOCALI

[IRAP - Presupposto oggettivo - Autonomia organizzazione - Imprese familiari e collaborazioni con professionisti esterni - Esclusione da IRAP - Condizioni \(Cass. 6.9.2022 n. 26183, 7.9.2022 n. 26335 e 8.9.2022 n. 26491\)](#)

Con tre ordinanze intervenute in settimana, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema dell'assoggettamento ad IRAP di imprenditori e professionisti individuali con specifico riferimento:

- alle imprese familiari;
- alla rilevanza dei compensi corrisposti a terzi ai fini della configurazione di un'attività autonomamente organizzata;
- alla circostanza in cui il contribuente sia socio della società a beneficio della quale presta la propria attività.

### *Quadro normativo di riferimento*

La questione si pone, per l'ultima volta, con riferimento al 2021 (modello IRAP 2022), dal momento che, dal 2022 (e, quindi, dal modello IRAP 2023) l'[art. 1](#) co. 8 della L. 234/2021 ha stabilito che, indipendentemente dall'organizzazione della quale si avvalgono, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti (cfr. anche la circ. Agenzia delle Entrate 18.2.2022 n. [4](#), § 3):

- attività commerciali ex [art. 3](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97 (ivi incluse le imprese familiari);
- arti e professioni ex [art. 3](#) co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).

### *Imprese familiari*

Con l'ordinanza 6.9.2022 n. [26183](#), la Corte di Cassazione ha affermato che l'impresa familiare è esclusa da IRAP se l'apporto del collaboratore è meramente esecutivo. Diversamente, devono corrispondere il tributo le imprese familiari nelle quali la collaborazione dei partecipanti è in grado di produrre valore aggiunto ulteriore rispetto a quello ottenibile con il solo apporto del titolare.

Ad oggi, la giurisprudenza di legittimità non ha espresso un orientamento univoco.

In linea di principio, in base alla sentenza della Cassazione SS.UU. 10.5.2016 n. [9451](#), l'impresa familiare dovrebbe essere soggetta a IRAP soltanto se si avvale di un'autonoma organizzazione, parametro da verificare secondo le consuete modalità. In tal senso, prima della pronuncia in commento, si è espressa, tra le altre, l'ordinanza 30.8.2016 n. [17429](#), secondo la quale, in capo alle imprese familiari, il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell'attività svolta dai collaboratori.

Successivamente, si sono avute altre pronunce di segno contrario (tra le ultime, Cass. 4.6.2019 n. [15217](#))

che, tuttavia, sembrano non aver valorizzato adeguatamente il requisito dell'autonoma organizzazione, dando per scontato che la collaborazione dei partecipanti sia in grado di produrre valore aggiunto ulteriore rispetto a quello ottenibile con il solo apporto del titolare.

L'ordinanza 26183/2022 avalla la prima impostazione, affermando che il giudice di merito, per decidere riguardo all'assoggettamento, o meno, ad IRAP dell'impresa familiare, deve valutare in concreto la natura dell'apporto fornito dal collaboratore e, segnatamente, se tale apporto si connota in termini meramente esecutivi.

#### ***Compensi corrisposti a terzi***

Nell'ordinanza 7.9.2022 n. [26335](#), la Corte di Cassazione ha sostenuto che, se con il professionista (nel caso di specie, ingegnere) collaborano soggetti terzi (nel caso in esame, ingegneri, geologi e geometri), al fine di accertare se tali collaborazioni potenziano la relativa attività e capacità reddituale (e, dunque, sussiste il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione), occorre verificare se effettivamente il professionista è il responsabile dell'organizzazione, piuttosto che valorizzare l'entità dei compensi (in media 18.000,00 euro in ognuno degli anni oggetto di giudizio), dato "che risulta eccentrico rispetto al fondamento normativo dell'imposizione".

In altri termini, non è possibile affermare apoditticamente che la semplice collaborazione tra i citati professionisti configuri il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione.

In ogni caso, la questione della rilevanza delle prestazioni di terzi afferenti all'attività professionale resta, ad oggi, dubbia.

In base a un primo orientamento, non è sufficiente per integrare il presupposto oggettivo dell'IRAP il pagamento, da parte del contribuente, di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa del professionista e le cui prestazioni non abbiano carattere continuativo (in questo senso, tra le altre, Cass. 1.3.2018 n. [4783](#) e Cass. 12.10.2016 n. [20610](#)). In particolare, nell'ottica di dimostrare l'assenza di tale presupposto, occorre verificare la natura delle collaborazioni professionali esterne (Cass. 4.2.2021 n. [2551](#)).

Secondo la posizione più rigorosa (per tutte, Cass. 12.6.2015 n. [12287](#) e Cass. 24.10.2014 n. [22674](#)), invece, nel valutare la sussistenza, o meno, di una struttura organizzativa, nessuna importanza assume lo strumento giuridico tramite il quale detta struttura è realizzata (dipendenti oppure società di servizi oppure associazione professionale): nello stesso senso, anche la circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2008 n. [45](#) (§ 5.4.1).

#### ***Professionisti soci della società cliente***

Con l'ordinanza 8.9.2022 n. [26491](#), la Corte di Cassazione ha escluso da IRAP il professionista, socio di minoranza (all'1,79%) di una spa dalla quale percepisce un compenso per l'attività di consulenza ad essa prestata.

Nel caso di specie, infatti, il contribuente ha provato di non aver alcun potere organizzativo sulla medesima, essendo oltretutto socio in una percentuale "quasi simbolica".

Inoltre, la partecipata riveste la natura di spa, tipologia nella quale è massima, fra le varie previste dal diritto societario, la separazione e la distinzione rispetto ai soci: infatti, le spa hanno un'autonomia patrimoniale perfetta ed una struttura organizzativa fondata su norme tendenzialmente inderogabili, che prescindono completamente dalla rilevanza della personalità del singolo socio.

Di diverso avviso, in passato, l'ordinanza della Cassazione 19.3.2021 n. [7932](#) che ha considerato soggetto ad IRAP un medico sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'attività è stata svolta avvalendosi delle attrezzature e dei beni strumentali della società di servizi della quale è socio;
- la società aveva stabilito la sede operativa presso lo studio del professionista, di modo che l'attività da questa esercitata risultava "strettamente connessa e complementare" a quella del professionista stesso.

---

art. 1 co. 8 L. 30.12.2021 n. 234

art. 2 DLgs. 15.12.1997 n. 446

*Il Quotidiano del Commercialista del 7.9.2022 - "Il partecipante "esecutivo" esonera l'impresa familiare da IRAP" - Fornero*

*Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2022 - "Senza IRAP il professionista socio della società di cui è consulente" - Redazione*

Cass. 7.9.2022 n. 26335

Cass. 8.9.2022 n. 26491

Cass. 6.9.2022 n. 26183

## LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Assunzione di lavoratori di imprese in crisi - Estensione dell'esonero giovani under 36 - Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) - Istruzioni (circ. INPS 7.9.2022 n. 99)

Con la circ. 7.9.2022 n. 99, l'INPS ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo di cui all'[art. 1](#) co. 119 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), in caso di assunzione di lavoratori da imprese in crisi.

### **Quadro normativo**

L'[art. 1](#) co. 119 della L. 234/2021 riconosce l'esonero contributivo ex [art. 1](#) co. 10 della L. 178/2020 anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, a prescindere dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa ex [art. 1](#) co. 852 della L. 296/2006, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti, o lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte di tali imprese.

La norma opera un rinvio all'esonero contributivo per l'assunzione di giovani *under 36*, anche se sussistono profili propri di disciplina, differenti da quelli valevoli per l'esonero *under 36*.

### **Ambito applicativo**

Possono accedere all'esonero i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore, mentre è esclusa la Pubblica Amministrazione.

L'esonero spetta in caso di nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dall'1.1.2022 al 31.12.2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa ex [art. 1](#) co. 852 della L. 296/2006. Inoltre, il lavoratore deve essere riconducibile ad una delle seguenti casistiche:

- lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.

### **Assetto e misura dell'esonero**

L'esonero:

- è del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui;
- ha una durata massima di 36 mesi;
- non riguarda i premi INAIL e specifiche contribuzioni.

L'esonero non è cumulabile con:

- l'incentivo previsto in favore dei datori di lavoro privati che assumano con contratto a tempo pieno e indeterminato percettori di NASpI;
- altre misure di tipo economico o contributivo.

### **Condizioni**

La fruizione dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni generali previste dall'[art. 1](#) co. 1175 della L. 296/2006, nello specifico:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,

sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Considerata la specifica finalità dell'esonero, sussistono alcune particolarità relativamente ai principi in materia di incentivi ex [art. 31](#) del DLgs. 150/2015. Nello specifico, l'INPS precisa che:

- sono valevoli i principi elencati dall'[art. 31](#) co. 1, lett. b), c) ed e), e 3 del DLgs. [150/2015](#);
- devono ritenersi derogati i principi generali di cui alle lett. a) e d).

L'agevolazione, non presentando profili di selettività, non è soggetta all'applicazione della disciplina ex art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### **Fruizione**

Il datore di lavoro interessato deve:

- inoltrare all'INPS, mediante il modulo di istanza *on line* "ES119" (che sarà reso disponibile sul "Portale delle Agevolazioni"), una domanda di ammissione all'esonero;
- fruire del beneficio mediante UniEmens, seguendo le istruzioni dettate dall'Istituto, una volta ricevuta l'autorizzazione.

Nella domanda, il datore dovrà fornire le seguenti informazioni:

- codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento;
- codice fiscale relativo all'azienda di provenienza;
- importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima;
- eventuale percentuale di *part-time*;
- misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

---

art. 1 co. 119 L. 30.12.2021 n. 234

Circolare INPS 7.9.2022 n. 99

*Il Quotidiano del Commercialista del 9.9.2022 - "Incentivo all'assunzione di lavoratori di aziende in crisi con domanda di ammissione" - Silvestro*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione under 36" - Quintavalle R.*

## Leggi in evidenza

### AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 20.5.2022 N. 174713

### **AGEVOLAZIONI**

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le reti di imprese agricole - Disposizioni attuative

In attuazione dell'art. 1 co. 131 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), con il presente provvedimento l'Agenzia delle Entrate:

- ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari;
- ha approvato il modello di comunicazione delle spese agevolabili, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

#### **Soggetti beneficiari**

Il credito d'imposta è riconosciuto, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino" (di cui all'art. 2 della L. 268/99).



### ***Rete di imprese***

Ai fini in esame, per “rete di imprese” si intende:

- sia la “rete contratto”, priva di autonoma soggettività giuridica, prevista dall’art. 3 co. 4-ter del DL 10.2.2009 n. 5 conv. L. 9.4.2009 n. 33;
- sia la “rete soggetto”, dotata di autonoma soggettività giuridica, acquisita ai sensi dell’art. 3 co. 4-quater del suddetto DL.

### ***Investimenti agevolabili***

Sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:

- dotazioni tecnologiche;
- software;
- progettazione e implementazione;
- sviluppo database e sistemi di sicurezza.

### ***Sostenimento delle spese***

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del TUIR.

L’effettività del sostenimento delle spese e della destinazione al potenziamento del commercio elettronico deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

- dal presidente del collegio sindacale;
- ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali;
- ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale (CAF).

### ***Ammontare “teorico” del credito d’imposta***

Il credito d’imposta compete:

- nella misura del 40% delle spese agevolabili;
- per ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio;
- con un limite massimo in funzione delle dimensioni dell’impresa e dell’attività svolta.

Il credito d’imposta spetta comunque nel limite delle risorse disponibili.

### ***Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese agevolabili***

I soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nei periodi d’imposta di spettanza del beneficio, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili.

### ***Modalità e termini di presentazione della comunicazione***

La comunicazione delle spese ammissibili deve essere presentata:

- per gli investimenti realizzati nel 2021, dal 20.9.2022 al 20.10.2022;
- per gli investimenti realizzati nel 2022 e 2023, dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.

Tale comunicazione deve essere inviata:

- direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati;
- esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Negli stessi periodi sopra indicati è possibile:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

### ***Determinazione del credito d’imposta spettante***

Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito “teorico”, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

### ***Modalità di utilizzo del credito d’imposta***

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241; dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che determina la percentuale del credito effettivamente spettante.

Il modello F24 contenente la compensazione deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

**Indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi**

Il credito d'imposta spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del suddetto provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

## Scadenze della settimana

### 14 settembre 2022, Mercoledì

#### IMU

Soggetti passivi - Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2022, la cui scadenza del termine era il 16.6.2022, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali

#### IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di maggio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

#### IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di maggio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

### 15 settembre 2022, Giovedì

#### Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

#### Imposte dirette

Imprese con sede operativa nell'isola di Murano operanti nel settore del vetro artistico o della ceramica artistica - Termine per la presentazione a Invitalia, tramite PEC, delle domande di contributo a fondo perduto

Imprese settore turistico e gestione di piscine che beneficiano del credito d'imposta locazioni 2022 - Inizio presentazione all'Agenzia Entrate dell'autodichiarazione per aiuti di Stato, in caso di cessione del credito al locatore

Venditori al dettaglio di libri - Inizio presentazione telematica al MIC, dalle ore 12.00, della richiesta per l'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno precedente

#### IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

### IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2022 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dal 16.7 al 31.8.2022

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia modello 730/2022, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dal 16.7 al 31.8.2022

### IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei dati delle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al mese precedente, senza fattura elettronica o bolletta doganale

### Premi INAIL

Datori di lavoro - Presentazione telematica alla Sede competente dell'INAIL della domanda di accentramento contributivo, con effetto per l'anno successivo

**16 settembre 2022, Venerdì**

### Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

### Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

### **Addizionale regionale IRPEF**

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

### **Cedolare secca o IRPEF**

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

### **Contributi ENPALS**

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

### **Contributi INPS**

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato edeterminato, relativi al trimestre gennaio-marzo dell'anno in corso

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Versamento della seconda rata dei contributi dovuti per l'anno 2022

### **Contributi INPS lavoratori dipendenti**

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

### **Contributo INPS ex L. 335/95**

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

### **Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%**

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

### **Imposta sostitutiva sui capital gain**

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

### **Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain**

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

### **Imposta sugli intrattenimenti**

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

### **Imposta sugli intrattenimenti ed IVA**

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati ad agosto

### **IRPEF**

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a

contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

### **IRPEF e IRES**

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

### **IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS**

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 22 agosto - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

### **IVA**

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della settima rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 22 agosto - Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

### **Tobin tax**

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

## Altre scadenze

### 20 settembre 2022, Martedì

#### Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

#### Imposte dirette

Imprese italiane esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia - Inizio presentazione a SIMEST, dalle ore 9.00, delle domande di concessione di un finanziamento agevolato

Reti di imprese agricole e agroalimentari - Termine iniziale per l'invio telematico all'Agenzia Entrate della comunicazione delle spese sostenute nel 2021 per investimenti nel commercio elettronico, per fruire del credito d'imposta

#### IRES

Associazioni senza scopo di lucro a carattere storico, artistico e culturale, legate alle comunità locali - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della domanda per beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'anno in corso

### 21 settembre 2022, Mercoledì

#### Diritto annuale Camere di Commercio

Soggetti IRES "solari", che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione - Pagamento con la maggiorazione dello 0,4%

#### Imposte dirette

Imprese e centri di ricerca - Inizio presentazione domande, dalle ore 10.00, per le agevolazioni per progetti di ricerca sulle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, fino ad esaurimento risorse

#### IRES

Imprese trasferite all'estero e che entro il 21 settembre versano il saldo per l'ultimo periodo d'imposta italiano - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa all'"exit tax" e versamento dell'eventuale prima rata

Soggetti "solari" che svolgono attività d'impresa - Versamento totale o prima rata delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa, l'eventuale affrancamento del saldo attivo e il riallineamento valori, con lo 0,4%

#### IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari", che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio a giugno 2022, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione - Versamento saldi e acconti con maggiorazione 0,4%

#### IRPEF

Soggetti IRES "solari" che versano il saldo entro il 21 settembre - Versamento complessivo annuo, con lo 0,4%, delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino i 1.032,91 euro

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di luglio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

### **IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale**

Persone fisiche, società di persone e soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione insufficienti versamenti di REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza con lo 0,4% era il 22.8.2022, con sanzione dell'1,5% e interessi legali

### **IVA**

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di luglio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regolarizzazione versamento del trimestre aprile-giugno, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre aprile-giugno, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti IRES "solari" che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno o luglio 2022, soggetti agli ISA - Versamento importi per l'adeguamento agli ISA, con la maggiorazione dello 0,4%

**22 settembre 2022, Giovedì**

### **Canone di concessione**

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento del canone dovuto per il periodo contabile luglio-agosto

### **Imposte dirette**

Imprese del settore creativo - Inizio presentazione a Invitalia, dalle ore 10.00, delle domande di agevolazioni per interventi di promozione della collaborazione con soggetti operanti in altri settori, fino ad esaurimento risorse

### **Prelievo erariale unico (PREU)**

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento a saldo per il periodo contabile luglio-agosto

